

P R O G E T T O

SOS DEBITI



GUIDA FACILE

ALLA CONOSCENZA ED ALL'ACCESSO
AI RIMEDI CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO
DELLA LEGGE N. 3/12

Aggiornata con le novità introdotte dal
D.L. n. 137/20 convertito dalla Legge n. 176/20

in Partnership con:



Introduzione

Con l'emergenza Covid-19 il fenomeno del sovraindebitamento "urgenza sociale" da un lato sta crescendo anche in F.V.G., e se prima si trattava soprattutto di assistere piccoli imprenditori, micro-imprese, lavoratori autonomi, liberi professionisti, ora "il sovraindebitamento riguarda per più del 50% le Famiglie", i Lavoratori dipendenti e i Pensionati, sottoponendoli ad uno stato di crisi irreversibile che li espone a pignoramenti, aste giudiziarie, segnalazioni in banche dati di cattivi pagatori che di fatto li tagliano fuori dal circuito economico e sociale.

Ricordiamo i numeri del fenomeno: F.V.G. la stima è di ca. 25.825 Famiglie sovraindebitate → Tot. 564.618 (2,15 componenti).

Il fenomeno nel 2000 incideva per lo 0,9%; nel 2012 circa il 5% del totale, nel 2020 le famiglie residenti relativamente povere sono il 12,6%, il 6,4% a rischio di cadere in povertà..(cioè che non riescono più a pagare i debiti e rischiano di finire - o sono già finiti - in procedure esecutive, che spesso significa perdere la prima casa). in crescita esponenziale del 53,5% .

Nelle aree del Triestino e del Friuli Centrale (Udine), si registra quasi il 48% del totale dei nuclei beneficiari del MIA (Misura Attiva di Sostegno al Reddito).

Secondo il Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell'usura gestito da Banca d'Italia, l'importo medio del debito in capo alle famiglie sarebbe **raddoppiato rispetto a 20 anni prima: escluso il mutuo fondiario, è passato da circa 13 mila a oltre 27 mila euro (per l'esattezza da 13.136,71 € a 27.883,25 €). F.V.G. → debito per Famiglia € 11.427**

F.V.G. Famiglie con Risorse economiche scarse 27,5% + 2,5% assolutamente insufficienti.

Le famiglie hanno ceduto il tesoretto degli oggetti di valore domestici, con in media 2.177 euro a nucleo. "In sostanza si è decurtato di quasi 40 punti la riserva 'intangibile' un tempo di oggetti preziosi.

Secondo gli ultimi dati di Banca d'Italia, solo nei primi sei mesi 2021, le sofferenze bancarie delle famiglie consumatrici sono aumentate in Friuli Venezia Giulia di ben 5 milioni di euro.

Il quadro normativo per il contrasto al sovraindebitamento.

La legge n. 3 del 2012 "disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"

Come si evince dal titolo, la legge interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull'usura e l'estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 (v. Contrasto dell'usura); dall'altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce per far fronte a "una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purché questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari (da ultimo, il DL 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori). Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

Il provvedimento delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull'istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato".

Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo, che pre-



suppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti (ora, a seguito del DL 179/2012, il 60 per cento) e prevede il coinvolgimento degli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Questi ultimi, costituiti *ad hoc* da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

Il Decreto Ristori e le modifiche alla Legge n. 3/12

Con la conversione in legge del Decreto Ristori, sono entrate in vigore, il 25 dicembre 2020, nuove disposizioni in favore di famiglie e imprese in crisi debitoria.

Eccole nel dettaglio:

1) Sovraindebitamento familiare.

È possibile presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un'origine comune. Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e conviventi di fatto. Si evitano così superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione ai rispettivi debiti.

2) Socio come consumatore.

È incluso nella definizione di "consumatore" anche il consumatore che sia socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.

3) Potere sostitutivo del giudice.

Il giudice, anche quando l'amministrazione finanziaria non aderisce all'accordo, può omologarlo quando l'adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all'alternativa liquidatoria. Si tratta, quindi di un vero e proprio potere sostitutivo del giudice.

4) Disciplina di favore per il debitore incapiente.

È stata introdotta l'esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole. Fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.

5) Meritevolezza.


Vengono rimarcate le condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all'accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

6) Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento.

Si applicano sanzioni agli operatori del credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

7) Norme transitorie.

Le nuove norme contenute si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.



Il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa

e le prossime novità nelle procedure di sostegno

Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 ha differito al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2021) facendo slittare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.

Dal 16 maggio 2022 - salvo ulteriori proroghe - entreranno in vigore alcune modifiche alla Legge 3/2012 che interessano le possibili soluzioni per esdebitarsi. Vediamole insieme.

Il Piano del consumatore sarà sostituito dal "Piano di ristrutturazione dei debiti".

Potranno accedere al Piano di ristrutturazione dei debiti le figure economiche ammesse purché non abbiano generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Sparisce l'Accordo coi creditori, sostituito dal Concordato minore (art da 74 a 83) *riservato però al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative.*

Con il concordato il debitore propone ai creditori un piano di rientro sostenibile che diventerà effettivo se ottiene il voto favorevole del 60% dei creditori.

La liquidazione del patrimonio sarà sostituita dalla "Liquidazione controllata del debitore". La soluzione è accessibile a tutte le categorie (consumatori e figure economiche) purché non abbiano generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Il debitore sovraindebitato potrà chiedere al Tribunale di pagare i debiti con la liquidazione del proprio patrimonio e se il ricavato della vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato.





CHI può accedere ai rimedi della Legge n. 3/12

Puoi accedere ai rimedi previsti dalla Legge n. 3/12 se rientri in una di queste categorie:

- Consumatori, professionisti, imprenditori non fallibili;
- Come definito dall'art 3 del Codice del Consumo per consumatori si intendono le "persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività professionale, imprenditoriale, commerciale o artigianale eventualmente svolta";
- Persone fisiche, socie di società di persone, che si trovino in condizione di sovraindebitamento per ragioni estranee all'attività d'impresa, cioè che hanno maturato debiti personali;
- Liberi professionisti iscritti ad albi e ruoli;
- Imprese non fallibili (ossia quelle che non sono soggette alle disposizioni normative sul fallimento);
- Aziende agricole;
- Enti no profit; enti privati; società di professionisti; imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa;
- Debitori non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

e CHI ne è escluso

- L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.



Le diverse procedure previste in favore dei sovraindebitati

La legge n. 3/12 prevede quattro distinte procedure.

Tutte sono finalizzate all'esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:



PIANO DEL CONSUMATORE:

che può essere utilizzata solo dalle persone fisiche e non dagli altri soggetti (aziende, ecc). Viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice, e sostituisce ogni altra pattuizione.



ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI:

è sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e professionisti. Semplificando, si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se votato dagli stessi creditori per almeno il 60%. In questo caso è permessa la continuità dell'impresa, è possibile la salvaguardia dei beni.



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO,

o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio il residuo debito non pagato viene cancellato.



ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE:

nel caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati "meritevoli".

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) cosa sono e perché è necessario rivolgersi a loro

La norma prevede il coinvolgimento attivo da parte del sovraindebitato di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento OCC.


L'elenco degli OCC è presente on line al sito del Ministero della Giustizia al seguente link:

<https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx>

L'OCC competente a cui rivolgersi è quello che ha sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza del debitore, e solo nel caso in cui in quel circondario non vi sia un OCC, il debitore potrà chiedere al tribunale del luogo di propria residenza, la nomina di un professionista facente le funzioni di OCC.

I costi della procedura sono definiti dai Regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi e dai relativi tariffari.

Sui siti dei diversi OCC generalmente sono riportati i costi di massima per avviare la procedura o dei simulatori per un calcolo orientativo dei costi che, in generale, variano in base all'ammontare totale del debito.



I documenti necessari da consegnare all'OCC

L'accesso alle procedure previste dalla Legge n. 3/12 prevede la necessità di essere in possesso di alcuni documenti da consegnare all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento:

- 1** Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (serviranno copia di tutti i contratti di finanziamento e di tutti i documenti da cui originino debiti);
- 2** Elenco di tutti i beni di proprietà del debitore (beni immobili, mobili, crediti), con indicazione di una loro valutazione (serviranno visure ipotecarie e catastali, visure P.R.A., documentazione fotografica dei beni mobili, sintetiche valutazioni dei beni);
- 3** Elenco eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (vendite, donazioni, ecc...);
- 4** Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 5** Attestazione sulla fattibilità della proposta rilasciata dall'O.C.C. o dal professionista facente funzioni;
- 6** Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, come risultante dal certificato di stato di famiglia (serve copia della documentazione comprovante le spese mensili).

Per il debitore che ha svolto attività di impresa devono essere allegate ancora:

- 7** Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la conformità agli originali.

Consegnati all'Organismo tutti i documenti necessari sarà compito dello stesso redigere una relazione che dovrà:

- a)** Spiegare perché il consumatore ha assunto debiti che non è stato in grado di fronteggiare e se nel farlo ha tenuto un comportamento diligente;
- b)** Spiegare per quale ragione il consumatore non è in grado di far fronte ai propri debiti (magari perché nel frattempo ha perso il lavoro);
- c)** Dare un resoconto sul comportamento del consumatore negli ultimi 5 anni, in termini di solvibilità e rispetto degli impegni presi;
- d)** Evidenziare se ci sono atti posti in essere dal consumatore e impugnati dai creditori;
- e)** Fornire un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità dei documenti presentati dal consumatore;
- f)** Fornire un giudizio sulla probabile convenienza, per i creditori, del piano rispetto alla liquidazione del patrimonio del consumatore.



L'istanza e la decisione del Tribunale



A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal Gestore come sopra descritta, il Debitore deve redigere e fornire all'OCC l'istanza introduttiva della procedura prescelta, specificando, in separati capitoli:

- 1 Identificazione del debitore e premessa introduttiva sui presupposti di ammissibilità alla procedura prescelta;
- 2 Descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza reddituale del debitore;
- 3 Passivo ed esposizione debitoria;
- 4 Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- 5 Descrizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, ricordando di circostanziare e motivare adeguatamente l'aspetto della meritevolezza del debitore, in caso di presentazione del piano del consumatore;
- 6 Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 7 Indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori, se esistenti;
- 8 Indicazione delle spese correnti per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- 9 La proposta di Accordo, Piano o Liquidazione.

L'istanza, corredata dalla relativa documentazione e dalla relazione dell'OCC, deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza, in caso di debitore / consumatore, o della sede legale principale dell'impresa, in caso di debitore imprenditore / professionista.

Insieme all'istanza e ai relativi documenti, deve essere allegata l'attestazione di fattibilità/relazione particolareggiata dell'OCC sottoscritta dal Gestore che l'ha redatta.

Sarà il Giudice incaricato a decidere sull'istanza concedendo o meno la cosiddetta "Omologa".



Le regole del recupero crediti: a chi rivolgersi in caso di scorrettezze

Il recupero crediti da parte delle società di gestione private è regolato da un Codice di Condotta concordato con il Movimento Difesa del Cittadino ed altre associazioni dei consumatori¹.

Gli incaricati della società che aderisca al Codice, durante i contatti con il Consumatore/Debitore, **non possono:**

- a) utilizzare titoli mendaci o toni minacciosi atti a generare indebita pressione;
- b) prospettare conseguenze irreali o inapplicabili al caso di specie;
- c) qualificarsi quali funzionari alle dirette dipendenze del Creditore.

Il recuperatore deve porsi a disposizione del Consumatore/Debitore per individuare soluzioni economicamente sostenibili in relazione alla soddisfazione del credito.

In ogni caso deve essere garantito il rispetto di quanto concordato.

Quanto ai contatti TELEFONICI

Nell'arco della medesima giornata, salvo diversi accordi, può svolgersi al massimo un colloquio effettivo con il Consumatore/Debitore, a seguito di attività *outbound*².

Nella medesima settimana, salvo diversi accordi, possono svolgersi al massimo tre colloqui effettivi con il Consumatore/Debitore, a seguito di attività *outbound*.

Salvo diversi accordi con il Debitore/Consumatore, anche in relazione a particolari esigenze manifestate esplicitamente da quest'ultimo, non possono essere effettuati contatti telefonici durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti:

- 08.30-21.00 dal lunedì al venerdì;
- 08.30-15.00 il sabato.

Qualora il Professionista intenda procedere alla registrazione delle conversazioni telefoniche intrattenute con il Consumatore/Debitore, la registrazione potrà essere effettuata, ai soli fini di controllo qualità, nel rispetto della normativa in tema di lavoro, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.



Quanto ai contatti EPISTOLARI

Nelle missive che contengono richieste di pagamento, deve essere fornita la causale e il dettaglio delle somme richieste, specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie).

Devono contenere termini ad adempiere non inferiori a 10 giorni.

Non devono essere presenti riferimenti che richiama indebitamente pubbliche amministrazioni, esattorie, l'Amministrazione Giudiziaria.

Per quanto riguarda le COMUNICAZIONI DIGITALI (e-mail, sms, messaggistica istantanea, ecc.)

L'invio non può essere reiterato in maniera aggressiva.

In particolare, salvo che i recapiti utilizzati non siano forniti direttamente dall'avente diritto proprio allo scopo di ricevere informazioni inerenti lo svolgimento del rapporto obbligatorio.

Per le comunicazioni digitali contenenti una richiesta di contatto, è stabilita una soglia numerica, consistente in un massimo di quattro richieste di contatto inviate nell'arco di un mese.

Le comunicazioni digitali contenenti richieste di contatto non possono essere utilizzate altresì come sistema di primo sollecito di pagamento.

1 Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito: https://www.unirec.it/files/2021/03/Codice_Condotta_2017_ita.pdf

2 Attività outbound: chiamata telefonica ad iniziativa dell'operatore e diretta verso il Consumatore/Debitore.

Quanto ai contatti DOMICILIARI

Qualora l'incaricato documenti il proprio tentativo di contatto "domiciliare" recapitando una comunicazione scritta, non potrà rendere visibili esternamente alla lettera riferimenti espliciti alle ragioni della comunicazione, così da non ledere la dignità del Debitore/Consumatore dinnanzi a soggetti terzi.

Gli incaricati del Professionista, salvo diversi accordi con il Debitore, anche in relazione a particolari esigenze manifestate esplicitamente da quest'ultimo, non possono effettuare visite al domicilio durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti:

- 08.30-21.00 dal lunedì al venerdì;
- 08.30-15.00 il sabato.

Il professionista, tramite i propri incaricati, non può effettuare visite sul posto di lavoro del Consumatore/Debitore se non in accordo con il medesimo.


Il contatto sul luogo di lavoro è possibile laddove sia il Consumatore/Debitore a farne richiesta o qualora il relativo indirizzo sia stato dal medesimo fornito contrattualmente come recapito utile al contatto.

In caso di violazione delle regole di condotta il consumatore ha diritto di inoltrare un reclamo alla società di recupero crediti ed in caso resti insoddisfatto o non ottenga risposta potrà attivare una procedura di conciliazione paritetica.

FASE 1 - IL RECLAMO



FASE 2 - LA DOMANDA DI CONCILIAZIONE



FASE 3 - LA CONCILIAZIONE



UNIREC - CONSUMATORI

DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

(INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA DOMANDA)

Io sottoscritto _____

Nome _____ Cognome _____

Nato il _____ a _____ Provincia _____

Residente in Via _____ CAP _____ Città _____

Provincia _____ Tel. _____ Cell. _____

Email _____ PEC _____

(ESTREMI DEL RECLAMO PER CUI SI PRESENTA LA DOMANDA)

Codice contratto/numero pratica (con obbligo) _____

Creditore: _____

avendo presentato l'allegato reclamo all'impresa _____

associata ad UNIREC in data _____ a mezzo fax A/R email PEC _____

e

non avendo ricevuto risposta nei termini previsti dal Regolamento di Conciliazione;

avendo ricevuto l'allegata comunicazione di risposta, ritenuta inadeguata per i seguenti motivi: _____

chiedo

alla Commissione Paritetica di Conciliazione di comporre la controversia, in base a quanto previsto dal Protocollo e dal Regolamento di Conciliazione Associazioni dei Consumatori - UNIREC di cui dichiaro di aver preso visione.

A tal fine conferisco mandato a negoziare la controversia alla seguente Associazione dei Consumatori _____ firmataria del Protocollo per il tramite di un conciliatore da questa designato, delegandolo ad avere accesso a tutti i documenti attinenti la domanda proposta.

Sono consapevole che, in caso di mancata scelta di una specifica Associazione, ne verrà designata una dalla Segreteria secondo un criterio turnario all'interno dell'elenco delle Associazioni firmatarie.

Indico i seguenti recapiti ai quali potrà essere inviato anche il verbale contenente il risultato della Conciliazione:

Via _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Tel. _____

Cell. _____ Email _____ PEC _____

FONDAZIONE FORUM UNIREC - CONSUMATORI

Via Salaria 3 00198 Roma T. +39 06 6442818 M. +39 06 6442812 W. www.forum-unirec-consumatori.it E-mail: info@forum-unirec-consumatori.it C.F. 9762870840

GLI SPORTELLI



Sono attivi uno Sportello Multimediale Regionale con il numero verde **800.324520**, una casella mail dedicata **sosdebiti@mdc.fvg.it** e le pagine dedicate sui social

SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO

SPORTELLO DI **Udine e Provincia**

c/o **MDC FVG**
Viale Tricesimo, 123

Orari di ricevimento:

LUNEDÌ E VENERDÌ 10:00-13:00

Resp.le: Raimondo G. Englaro

SPORTELLO DI **Trieste**

c/o **Centro Servizi Volontariato FVG**
Via Imbriani, 5 (laterale C.so Italia)

Orari di ricevimento:

GIOVEDÌ E LUNEDÌ 16:00-19:00

Resp.le: Raimondo G. Englaro

SPORTELLO DI **Pordenone e Provincia**

c/o **Fondazione Well Fare**
Via Luigi Sturzo, 8

Orari di ricevimento:

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15:00-18:00

Resp.le: Giovanni Toffoli

SPORTELLO DI **Udine città**

c/o **MDC FVG - ASU FC**
P.le S.M. della Misericordia, 11
Pad. 14 II° P. St. 12

Orari di ricevimento:

MERCOLEDÌ 09:00-12:00

Resp.le: Sergio De Falco

SPORTELLO DI **Gorizia**

c/o **Centro Servizi Volontariato FVG**
Via dei Rabatta, 10
(laterale P.zza Sant'Antonio)

Orari di ricevimento:

MARTEDÌ E VENERDÌ 16:00-19:00

Resp.le: Sergio De Falco

SPORTELLO DI **Pordenone città**

c/o **Centro di Volontariato Comunale**
Via San Quirino, 5

Orari di ricevimento:

MERCOLEDÌ E VENERDÌ 09:00-12:00

Resp.le: Serafino O. Colosimo

L'attività di Sportello è stata organizzata nel rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore "in materia di contenimento dei contagi e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'accesso è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail e in conformità alle disposizioni sanitarie in vigore previo appuntamento telefonico o via mail.



sosdebiti@mdc.fvg.it



[progettososdebiti](#)

Numero Verde
800-324.520



difesadelcittadino.it



www.mdc.fvg.it



sosdebiti@mdc.fvg.it



[progettososdebiti](https://www.facebook.com/progettososdebiti)

Numero Verde
800-324.520